

## CIRCOLARE ESPLICATIVA “DECRETO CURA ITALIA”

### SOSPENSIONE VERSAMENTI (ARTT. 60-62)

Per i contribuenti che hanno superato i € 2.000.000,00 di ricavi nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il pagamento della scadenza del 16/03 dovrà effettuarsi entro il prossimo venerdì 20 marzo.

Per i contribuenti che non superano i € 2.000.000,00 di ricavi, sono sospesi i versamenti fiscali e contributivi comprese le rateazioni (ritenute lavoratori dipendenti-addli-INPS-INAIL-IVA- escluse ritenute d’acconto su compenso lavoratori autonomi), in scadenza tra l’08/03/2020 ed il 31/03/2020.

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa alla data del 21/02/2020 nei comuni individuati:

- 1) nella Regione Lombardia:
  - a) Bertonico;
  - b) Casalpusterlengo;
  - c) Castelgerundo;
  - d) Castiglione D'Adda;
  - e) Codogno;
  - f) Fombio;
  - g) Maleo;
  - h) San Fiorano;
  - i) Somaglia;
  - l) Terranova dei Passerini.
- 2) nella Regione Veneto:
  - a) Vo'.

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Non sono soggetti al limite del fatturato di cui sopra le aziende operanti nei seguenti settori:

- Turistico-alberghiero
- Termale
- Trasporti passeggeri
- Ristorazione e bar
- Cultura (cinema, teatri)
- Sport
- Istruzione
- Parchi divertimento
- Eventi (fiere/convegni)
- Sale giochi e centri scommesse

per le quali è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020 senza limiti di fatturato.

I versamenti sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 31/05/2020, o mediante rateizzo in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Per le Associazioni sportive dilettantistiche i versamenti sospesi sono fatti in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 oppure in 5 rate di pari importo a partire dal mese di giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **SOSPENSIONE ADEMPIMENTI (ART. 62)**

Tutti gli adempimenti fiscali e contributi in scadenza nel periodo 08/03/2020-31/05/2020 sono sospesi e da effettuarsi entro il 30/06/2020

### **CARTELLE ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (ART. 68)**

Sono sospesi i termini di versamento scadenti dall'8 al 31 maggio 2020 derivante da:

- Cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate
- Avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali
- Atti di accertamento esecutivi
- Ingiunzioni
- Atti esecutivi emessi dagli Enti Locali

Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:

la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;

la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Non è prevista la sospensione per avvisi bonari e rate di dilazione dei ruoli (art. 19 DPR 602/73).

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (ART. 67)**

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza.

### **ROTTAMAZIONE TER – SALDO E STRALCIO (ART. 68)**

Vengono posticipati al 31/05/2020 i termini di versamento:

- del 28/02/2020 per la "Rottamazione Ter"
- del 31/03/2020 per il "Saldo e Stralcio"

## PARTE FISCALE

### MUTUI PRIMA CASA (ART. 54)

Viene estesa la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite IVA per 9 mesi.

La sospensione è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione con la quale si attesti di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

### MICROIMPRESE E PMI – CREDITO (ART. 56)

Per le microimprese e le PMI che avevano ottenuto da banche o altri intermediari finanziari prestiti o linee di credito, il decreto prevede che:

- le linee di credito accordate sino a revoca, non possano essere revocate fino al 30/09/2020
- le linee di credito non rateali con scadenza anteriore al 30/09/2020 si rinviando alla stessa data
- i pagamenti delle rate di prestiti (e canoni leasing) con scadenza anteriore al 30/09/2020 verranno riscadenzati sulla base di accordi tra le parti, ed in ogni caso sospesi fino al 30/09/2020.

E' necessaria la presentazione di un'autocertificazione con cui si dichiara la carenza di liquidità, come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

### CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI DI BOTTEGHE (ART. 65)

E' stato introdotto un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili di categoria catastale C/1. Tale credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito d'imposta non si applica per i soggetti inclusi nell'allegato 1 e 2 del DPCM del 11/03/2020 tra cui rientrano le farmacie, le parafarmacie ed i punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

### CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

E' stato introdotto un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nella misura del 50% fino ad un massimo di € 20.000.

### RINVIO EFFETTUAZIONE RITENUTE D'ACCONTO (ART. 62)

I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000,00 non sono soggetti a ritenuta d'acconto, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31/05/2020 dal percettore, o mediante rateizzo in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

### APPROVAZIONE BILANCIO DELLE SOCIETÀ (ARTT. 106-107)

Tutte le società possono convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

## **PROCESSI TRIBUTARI (ARTT. 83-84)**

Sono sospesi i termini fino al 15/04/2020.

## **EROGAZIONI LIBERALI (ART. 66)**

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa rper le suddette erogazioni liberali è prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## **PARTE LAVORO**

### **AMMORTIZZATORI SOCIALI ESTESI SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO (ART. 19-22)**

Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane nel caso in cui non possano accedere ai già esistenti ammortizzatori sociali (CIG e assegno ordinario).

Il trattamento è pari all'80% della retribuzione per tutte e tre le tipologie di ammortizzatori sociali. L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile massimo previsto dall'INPS:

- retribuzione lorda inferiore a 2.159,48€ massimale lordo pari a 998,18€
- retribuzione lorda superiore a 2.159,48€ massimale lordo pari a 1.199,72€
- Decorrenza dal 23 febbraio 2020.

Pagamento diretto da parte dell'INSP

### **CONGEDO E INDENNITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI COCOCO) E I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS (ART.23)**

Per l'anno 2020 a decorrere dal 05/03/2020, per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori che devono prendersi cura dei figli a casa a causa della chiusura delle scuole, il Governo ha varato un congedo parentale speciale.

I genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (limite che non si applica in riferimento ai figli disabili) hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di tale congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa (per i COCOCO il 50% viene calcolato sul reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità mentre per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolta).

Studio FC & Partners s.r.l.

16121 - Genova - Piazza della Vittoria n.15 int.23

C.F. - P.IVA - N. iscrizione Registro delle Imprese di Genova 02445870997

E-mail:segreteria@studiofc.net

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ma è subordinata alla condizione che nessuno dei due genitori:

- sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
- sia disoccupato o non lavoratore.

Le condizioni di cui sopra si applicano anche ai genitori del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni che hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo speciale per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo complessivo di 600€ da utilizzare per prestazioni effettuate.

Il bonus viene erogato tramite il libretto di famiglia (un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora).

Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per poter accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall'INPS con apposita circolare.

#### **ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 (ART. 24)**

Vengono estesi per 2 mesi i permessi di cui sopra previsti per i lavoratori disabili e per quelli che assistono un familiare disabile.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa che attualmente è pari a 3 giorni viene incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Fino alla data del 30/04/2020 i lavoratori di cui sopra hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

#### **TUTELE LAVORATORI NEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA, LAVORATORI CON MALATTIA ONCOLOGICA RICONOSCIUTA E IMMUNODEPRESSI (ART. 26)**

Il periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento (in base al CCNL applicato e al relativo inquadramento INPS) e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per i periodi di cui sopra il medico curante deve redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla sorveglianza attiva (validi anche i certificati di malattia presentati prima dell'entrata in vigore del decreto anche in assenza del provvedimento).

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19 il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Ai lavoratori con malattia oncologia riconosciuta o immunodepressi fino al 30/04/2020 viene riconosciuto il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come ricovero ospedaliero. A tali lavoratori è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

In deroga alle disposizioni vigenti gli oneri a carico del datore di lavoro saranno posti a carico dello Stato dietro apposita presentazione domanda dei datori di lavoro ma in merito si attendono chiarimento e correlata circolare esplicativa INPS.

### **INDENNITA' LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI INPS (ART. 27-28)**

Ai professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità per il solo mese di marzo 2020 pari a 600€, indennità che non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità verrà erogata dall'INPS previa domanda

### **INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI (ART. 29)**

Viene riconosciuta, a seguito di cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di entrata in vigore del decreto 17/03/2020 una indennità per il mese di marzo pari a 600€ (non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020) che non concorre alla formazione del reddito.

### **PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL (ART. 33 E ART.40)**

Ampliati da 68 a 128 giorni per gli eventi di cessazione dall'attività lavorativa verificatesi a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020.

Ampliati di 60 giorni anche i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (richiesta NASPI una tantum). Si passa pertanto da 30 a 90 giorni.

Passano da 30 a 90 gg anche i termini relativi alla comunicazione da effettuare all'INPS in caso di inizio nuova attività lavoro autonomo o lavoro dipendente e comunicazione relativo reddito presunto.

Sospesi inoltre per 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto 14/03/2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (corsi, immediata disponibilità al lavoro, ecc.).

### **LAVORATORI DOMESTICI**

Nessuna integrazione al reddito è prevista per la categoria dei lavoratori domestici.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi in scadenza nel periodo 23/02/2020 – 31/05/2020. Il pagamento deve essere effettuato entro il 10/06/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nessun rimborso è previsto per i contributi già versati.

I termini di prescrizione sono sospesi per il periodo 23/02/2020-30/06/2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

### **INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 38)**

Ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000€ non titolari di pensione è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600€, indennità che non concorre alla formazione del reddito.

Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'indennità verrà erogata dall'INPS le cui modalità esplicherà in apposita circolare

### **SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46)**

A decorrere dal 17/03/2020 sono vietati i licenziamenti dei dipendenti per 60 giorni e nel medesimo periodo sono precluse le procedure relative ai licenziamenti collettivi, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso il licenziamento per motivi economici.

Sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23/02/2020.

Ammessi pertanto esclusivamente i licenziamenti per mancato periodo di prova ed i licenziamenti disciplinari.

### **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)**

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000€ spetta un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito pari a 100€ da rapportare al numero di giorno di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti di imposta riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque non oltre entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20000€ per ciascun beneficiario.

Con apposito decreto da adottare entro 30 gg verranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito.

Genova, 19 Marzo 2020